



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 11 del Registro Data 05/04/2022	OGGETTO: Aggiornamento del Registro della Privacy previsto dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679.
--	--

L'anno duemilaventidue addì **cinque** del mese di **aprile** alle ore **13.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Medici Fabio	- Sindaco	X	
Benzi Daniele	- Vicesindaco	X	
Filanti Sandra	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Il Sindaco ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: “**Aggiornamento del Registro della Privacy previsto dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679**”.

Visto:

- Che il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il *Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016* relativo alla “*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*”, che prevede:

Articolo 30 - Registri delle attività di trattamento

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

- a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
- b) le finalità del trattamento;
- c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.
3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.
4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Articolo 35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.
2. Il titolare del trattamento, allorquando svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.
3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:
- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
 - b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o
 - c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.
4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.
5. L'autorità di controllo [...]
7. La valutazione contiene almeno:
- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
 - b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
 - c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.

10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

- **il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che prevede:**

Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati)

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.

- Che, nelle more dell'approvazione delle prime linee guida che il Garante per la privacy emanerà a seguito di quanto previsto all'art. 154-bis del Codice della privacy come da ultimo modificato dal già menzionato D.Lgs. 101/2018, si rende tuttavia necessario procedere con l'attività prevista dalle norme espressamente citate;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- lo statuto comunale;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21/12/2019, con la quale è stato adottato il *Registro dei Trattamenti previsto dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679*

Dato atto che:

- Questa amministrazione ha provveduto ad affidare la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali alla ditta Grafiche E. Gaspari Srl, PI 00089070403, con sede in Via M. Minghetti 18, 40057, Cadriano di Granarolo dell’Emilia, Bologna;
- Il “Responsabile della protezione dei dati personali”, per il tramite di soggetti dotati di competenze professionali appositamente incaricati, ha coordinato l’attività dei responsabili dei trattamenti finalizzata alla predisposizione del “**Registro dei Trattamenti, previsto dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679**”, [**ALLEGATO 1**], adottato in prima istanza con la già citata deliberazione n. 70 del 21/12/2019
- Si rende necessario un aggiornamento del sopra indicato registro, in cui siano monitorate anche le valutazioni di impatto e siano definite le attribuzioni di apicali e dipendenti in materia di privacy;
- che il presente provvedimento, in quanto norma di organizzazione dell’Ente, costituisce anche una forma di autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti riportati, sulla base di quanto previsto dall’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso pareri favorevole il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.

PROPONE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare l'aggiornamento del “*Registro dei Trattamenti previsto dal R.G.P.D. - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - (UE) n. 2016/679*” **[ALLEGATO 1]**;
3. Di autorizzare espressamente i soggetti individuati nel suddetto registro alle attività di trattamento nello stesso riportate, dando atto che l'eventuale modifica o futura attività di autorizzazione al trattamento potranno avvenire attraverso differenti provvedimenti di designazione (Piano Esecutivo di Gestione, atti di designazione, provvedimenti di nomina ecc.);
4. Di disporre che la compilazione e l'aggiornamento periodico delle varie parti del registro, coordinata dal Responsabile della protezione dei dati personali, sarà effettuata dai responsabili dei servizi a cui i dati afferiscono per le parti di propria competenza, disponendo al contempo:
 - *l'obbligatorietà della compilazione di parti del registro da parte dei responsabili dei servizi entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta;*
 - *che la mancata effettuazione degli adempimenti richiesti con le modalità comporta violazione dei doveri di ufficio e verrà considerata ai fini della valutazione della performance, nonché fonte di responsabilità civile a carico dell'inadempiente a norma dell'art. 2050 del CC e dell'art. 82 comma 2 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;*
5. Di trasmettere formalmente copia del registro al RPCT affinché ne tenga conto nella predisposizione dell'aggiornamento del Piano, specie nella sezione riservata alla trasparenza.
6. Di disporre la pubblicazione del registro in un'apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, da creare nella sezione “**Altri Contenuti**”, fin quando l'ANAC o/e il Garante della privacy non daranno altre eventuali e diverse indicazioni.

Comune di Sassofeltrio

Provincia di Rimini

“Registro dei trattamenti”

previsto dal RGPD – UE 2016/679 del 27 aprile 2016

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

- Prima approvazione: Deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 21/12/2019
- Aggiornamento: Deliberazione della Giunta comunale n. del/...../.....

Sommario

Sommario	2
Premessa	3
Comunicazione al Garante della Privacy della nomina del RPD.....	4
Tabella – A: I servizi ed uffici del comune, suddivisi per aree/settori omogenei, in cui sussistono necessariamente, perché obbligatorie per legge, delle banche dati personali.....	6
Tabella – B: Le banche dati personali ulteriori a quelle obbligatorie.....	7
Tabella – C: Gli applicativi informatici (procedure) con cui vengono gestite le banche di dati personali	8
Tabella – D: Gli apparati fisici, analogici ed informatici con cui vengono gestiti i dati personali, nelle sedi comunali	9
Tabella – E: Elenco dei soggetti (amministratori, dipendenti, collaboratori diretti) che operano sulle banche dati personali secondo un vincolo di subordinazione diretta al comune	10
Tabella – F: Elenco dei Responsabili del trattamento che operano sulle banche dati personali secondo un atto di natura convenzionale (contratto di servizio, concessione o simili), senza vincolo di subordinazione	11
Tabella – G: Misure organizzative e/o di autovalutazione per la sicurezza e integrità dei dati personali.....	12
Indicazioni preliminari alla valutazione d’impatto del trattamento	13

Premessa

Con apposita determinazione del Responsabile del settore, questa amministrazione ha incaricato la ditta Grafiche E. Gaspari srl di fornire una consulenza generale e un affiancamento agli uffici comunali per gli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che sono entrati in vigore il 25 maggio 2018.

Nello svolgimento di questo incarico, questa amministrazione ha nominato, come Responsabile della protezione dei dati personali, la ditta Grafiche E. Gaspari srl, con apposita comunicazione al Garante della Privacy, sotto riportata.

Nell'ambito di detta fornitura la ditta Grafiche E. Gaspari srl ha nominato come suo referente per questa amministrazione il dott. Paolo Russomanno, nato a Cattolica (RN) il 10/12/1981, C.F. RSSPLA81T10C357U, autore di numerose pubblicazioni sulla privacy ed esperto della materia, che si avvale della collaborazione del dott. Agostino Pasquini.

Il Dott. Agostino Pasquini ha svolto presso il Comune di Sassofeltrio un'iniziativa di confronto e formazione: in quell'occasione sono state fornite le principali nozioni relative alla tematica della privacy, così come configurata dal Regolamento Europeo (RGPD) e dal Codice della privacy (d.lgs. 30/06/2003, n. 196, come da ultimo modificato e integrato dal d.lgs. 10/08/2018, n. 101), rispondendo inoltre a quesiti e dubbi operativi dei presenti.

Il Registro è un documento fondamentale contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall'art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento (sul registro del responsabile). Costituisce uno dei principali elementi di accountability (responsabilizzazione) del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio e dunque preliminare rispetto a tali attività.

La Giunta Comunale provvederà ad adottare formalmente questo documento, predisposto in collaborazione con il Responsabile della Protezione dei dati personali.

È programmato almeno un aggiornamento periodico, con le stesse modalità. Il Registro dei trattamenti è infatti un documento di censimento e analisi dei trattamenti effettuati e, in quanto tale, deve essere mantenuto costantemente aggiornato poiché il suo contenuto deve sempre corrispondere all'effettività dei trattamenti posti in essere. Qualsiasi cambiamento, in particolare in ordine alle modalità, finalità, categorie di dati, categorie di interessati, deve essere immediatamente inserito nel Registro, dando conto delle modifiche sopravvenute.

Una copia di questo documento verrà formalmente consegnata al Responsabile Comunale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, affinché ne tenga conto nell'aggiornamento annuale del relativo piano.

Comunicazione al Garante della Privacy della nomina del RPD

GPDP.Ufficio.Registro RPD.0002150.11/03/2022



Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD

(art. 37, par. 7, RGPD e art. 28, c. 4 del D.Lgs. 51/2018)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Il sottoscritto Cognome: Barbatosta Nome: Debora

E-mail: d.barbatosta@comune.sassofeltrio.m.it

nella sua qualità di

rappresentante legale o delegato del rappresentante legale

Cognome: Medici Nome: Fabio

ai sensi dell'art. 37, par. 7, del RGPD comunica i seguenti dati e dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice in materia di protezione dei dati personali (*Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante*), salvo che ciò non costituisca più grave reato

A1. Tipo di comunicazione

Tipo di comunicazione dei dati di contatto del RPD:

- Nuova comunicazione
- Variazione di una comunicazione - Protocollo n.: 20190003365
- Revoca di una comunicazione - Protocollo n.:

B. Titolare/Responsabile del trattamento

1) Il Titolare/Responsabile del trattamento è:

- Censito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC www.inipec.gov.it - art. 6-bis Codice Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005)
- Censito nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(IPA www.indicepa.gov.it - art. 6-ter Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs n. 82/2005)
- Non censito in nessuno dei due precedenti indici

2) Dati del Titolare/Responsabile del trattamento:

Denominazione: Comune di Sassofeltrio
Codice Fiscale: 00360430417
Stato: Italia
Provincia: Rimini Comune: Sassofeltrio CAP: 47869
Indirizzo: Piazza Municipio 3
Telefono: 0541974130
E-mail: segreteria@comune.sassofeltrio.mn.it
PEC: comune.sassofeltrio@emarche.it

C. Responsabile della Protezione dei Dati

1) Tipo di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati

- interno esterno

2) Il Responsabile della protezione dei dati è:

- persona fisica persona giuridica

3) Dati del Responsabile della Protezione dei Dati

Denominazione: Grafiche E.Gaspari Srl
P.IVA: 00089070403
Stato: Italia
Provincia: Bologna Comune: Granarolo dell'Emilia CAP: 40057
Indirizzo: Via M. Minghetti 18
Telefono: 051763201
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Russomanno
Nome: Paolo

4) Dati di contatto

Telefono: 051763201
Cellulare: 3485830307
E-mail: privacy@gaspari.it
PEC: privacy@pec.egaspari.net

Tabella - A: I servizi ed uffici del comune, suddivisi per aree/settori omogenei¹, in cui sussistono necessariamente, perché obbligatorie per legge, delle banche dati personali

COD.	Denominazione della banca dati personale	Barrare se non gestita	Barrare se gestita all'esterno
<i>Banche dati personali degli "affari generali" e risorse umane</i>			
A01	Anagrafe dei dipendenti e degli amministratori		
A02	Contratti e ufficio legale		
A03	Dati trattati dall' O.I.V. o dal nucleo di valutazione		
A04	Dati trattati dal Responsabile Comunale per la prevenzione della corruzione e trasparenza		
A05	Dati trattati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dal medico del lavoro		
A06	Dati trattati dall'organismo di disciplina		
A07	Dati personali trattati dal "Responsabile della protezione dei dati"		
<i>Banche dati personali dei servizi demografici</i>			
A08	Anagrafe comunale o anagrafe nazionale (APR – ANPR)		
A09	Dinamica demografica statistica e censimenti		
A10	Leva militare e servizio civile volontario		
A11	Stato civile		
A12	Elettorato attivo e passivo		
A13	Carta d'identità (cartacea ed elettronica)		
A14	Polizia mortuaria e servizi cimiteriali		
<i>Banche dati personali dei servizi alla persona</i>			
A15	Assistiti e beneficiari di provvidenze		
A16	Asili nido e scuole dell'infanzia		
A17	Scuola dell'obbligo – centri giovani		
<i>Banche dati personali dei servizi di vigilanza e controllo</i>			
A18	Polizia municipale/locale – polizia giudiziaria - Verbali e sistema sanzionatorio		
A19	Videosorveglianza		
<i>Banche dati personali dei servizi alle imprese e al patrimonio edile privato</i>			
A20	Sportello unico per le attività produttive		
A21	Sportello unico per l'edilizia		
<i>Banche dati personali dei servizi culturali, sportivi e turistici</i>			
A22	Ufficio sport, manifestazioni e turismo	X	
A23	Biblioteca comunale – cultura	X	
<i>Banche dati personali dei servizi finanziari</i>			
A24	Servizi finanziari – fornitori – destinatari di pagamenti vari		
A25	Tributi		
<i>Banche dati personali dei servizi al terzo settore e alle attività di democrazia diretta</i>			
A26	Protezione civile e attività di cittadinanza attiva		
A27	Associazioni di volontariato, di promozione sociale e libero associazionismo – comitati		
A28	Organismi di democrazia diretta: petizioni, consulte, referendum e consultazioni pubbliche		
A29	Comunicazione istituzionale		
<i>Banche dati personali dei servizi ai proprietari di animali</i>			
A30	Gestione animali d'affezione (cani, gatti ecc.)	X	

¹ La suddivisione in settori, non necessariamente rispetta l'assetto del comune disciplinato da regolamenti o provvedimenti interni, ma è utile per il lavoro che segue.

Tabella - B: Le banche dati personali ulteriori a quelle obbligatorie

COD.	Denominazione della banca dati personale	Eventuali riferimenti normativi o estremi di regolamento locale
B01		
B02		
B03		
B04		
B05		
B06		
B07		
B08		
B09		
B10		

Tabella - C: Gli applicativi informatici (procedure) con cui vengono gestite le banche di dati personali

COD.	Denominazione dell'applicativo informatico e/o della ditta fornitrice	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti con l'applicativo	Barrare se la ditta esporta i dati su server esterni
C01	Maggioli Informatica - J-Demos	Da A08 a A13	
C02	Maggioli Informatica - @-Xlow	A14	
C03	Maggioli Informatica - Concilia	A18	
C04	Halley Informatica	A01 - A24 - A25	
C05			
C06			
C07			
C08			
C09			
C10			
C11			
C12			
C13			
C14			
C15			
C16			
C17			
C18			
C19			
C20			
C21			
C22			
C23			

Tabella - D: Gli apparati fisici, analogici ed informatici con cui vengono gestiti i dati personali, nelle sedi comunali

COD.	Tipologia dell'apparato	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti con l'apparato	Quantità totali di apparati di questo tipo in comune
D01	Armadi o schedari chiusi a chiave o custoditi in locali chiusi a chiave o ad accesso controllato	Da A01 a A21 - Da A24 a A29	4
D02	Armadi o schedari non chiusi a chiave o non custoditi in locali chiusi a chiave o non ad accesso controllato		
D03	Server di rete o Nas o apparati simili, protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	A24 - A25	1
D04	Server di rete o Nas o apparati simili, non protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o non profilato (ID + PW o simili)		
D05	PC o terminali connessi ad una intranet comunale protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)	Da A01 a A21 - Da A24 a A29	7
D06	PC o terminali non connessi ad una intranet comunale, ma protetti da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato		
D07	PC o terminali connessi ad una intranet comunale non protetta da sistemi logici ad accesso limitato e/o profilato (ID + PW o simili)		
D08	TABLET, SMARTPHONE, APPARATI WI FI, APPARATI RIMOVIBILI		
D09	Servizi in cloud o similari (gestiti in Unione Europea)	Da A08 a A14 - A18 - A19	2
D10	Servizi in cloud o similari (non gestiti in Unione Europea)		

Tabella - F: Elenco dei Responsabili del trattamento che operano sulle banche dati personali secondo un atto di natura convenzionale (contratto di servizio, concessione o simili), senza vincolo di subordinazione

Cognome e nome o ragione sociale	Codice delle banche dati personali (tabelle A e B) che vengono gestiti dal soggetto	Codice degli apparati a cui ha accesso (tabella D), anche da remoto	Barrare se utilizza suoi apparati fuori dal controllo diretto del comune
Maggioli Informatica	Da A08 a A14 – A18		
Halley Informatica	A01 – A24 – A25		
Grafiche E. Gaspari	A07		
Gruppo SEA			
Studio Legale Avv. Aldo Valentini			

Tabella - G: Misure organizzative e/o di autovalutazione per la sicurezza e integrità dei dati personali

Per stessa ammissione del Garante della privacy e secondo lo spirito che sottende a tutto il RGPD, dove si parla spesso di accountability – responsabilizzazione, anche questo registro non deve essere un mero adempimento, ma un'occasione di valutazione delle misure necessarie per mettere in sicurezza e trattare secondo le disposizioni di legge o regolamento, i dati personali del comune.

In quest'ottica risulta utile fare un'autovalutazione sull'attuazione di queste misure:

G01 - Adozione delle misure fisiche di protezione degli archivi cartacei (*chiavi agli armadi, chiavi e sistemi antintrusione agli uffici, consapevolezza di dover chiudere al sicuro i dati ...*)

80%

G02 - Conoscenza delle linee guida di AGID per il "disaster recovery" e la continuità operativa

70%

G03 - Adozione di misure antiintrusione sui server locali e remoti

Si

G04 - Adozione di misure di sicurezza sulla rete interna e sulla rete internet

Si

G05 - Strategie di pseudonimizzazione dei dati, specie quando dagli stessi possano desumersi, anche in via indiretta, le condizioni di disagio sociale o le condizioni di salute

Si

G06 - Responsabilizzazione degli operatori sulle "politiche di sicurezza e salvaguardia dei dati personali" (*divieto di usare propri device, accessi profilati ecc.*)

Si

G07 - Definizione di obblighi precisi per il personale interno e i soggetti esterni coinvolti nel trattamento dei dati personali

Si

G08 - Conoscenza delle modalità di gestione dei data-breach (violazione dei dati)

Si

Indicazioni in merito alla valutazione d'impatto del trattamento

La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., Data Protection Impact Assessment) è un onere a carico del titolare del trattamento (art. 35 G.D.P.R.), col quale si assicura trasparenza e protezione nelle operazioni di trattamento dei dati personali. Il titolare effettua tramite tale strumento l'analisi dei rischi derivanti dai trattamenti di dati personali posti in essere. Il rischio, secondo le previsioni della normativa in materia di privacy, è "uno scenario descrittivo di un evento e delle relative conseguenze, che sono stimate in termini di gravità e probabilità» per i diritti e le libertà (Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1).

La valutazione del rischio porta il titolare a decidere in autonomia, a seguito di un confronto con il Responsabile per la Protezione dei Dati e secondo il principio di accountability (responsabilizzazione), se sussistono rischi elevati inerenti il trattamento stesso. Se dovessero risultare sussistenti rischi per le libertà e i diritti degli interessati, sarà necessario individuare le misure specifiche richieste per attenuare o eliminare tali rischi.

Il par. 9 dell'art. 35 del G.D.P.R. prevede anche la possibilità che il titolare consulti gli interessati coinvolti, per valutazioni sull'eventuale invasività del trattamento.

La valutazione di impatto va sviluppata solo per particolari trattamenti, in base a precisi criteri:

- il trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici;
- il trattamento riguarda dati sensibili o giudiziari su larga scala;
- il trattamento riguarda la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

Le Linee guida del Gruppo di lavoro Articolo 29 WP248rev.1 hanno specificato nove parametri utili all'individuazione dei casi di necessità della D.P.I.A., mentre il Garante italiano ha predisposto un elenco pubblico di tipologie di trattamenti per i quali si rende necessaria la D.P.I.A., pubblicato con provvedimento dell'11 ottobre 2018.

In riferimento alla peculiare situazione dell'Ente locale, che per i suoi stessi scopi istituzionali raccoglie, tratta e conserva grandi quantità di dati personali si è ritenuto, in accordo con il D.P.O., di sviluppare una complessiva valutazione del rischio dei trattamenti compiuti a livello comunale, adeguandola alle più sviluppate previsioni sul tema a livello europeo.

Particolare attenzione è dedicata a quei trattamenti (es. videosorveglianza) che le autorità di controllo sulla privacy hanno individuato quali particolarmente delicate.

La valutazione costituisce un elemento di quel vero e proprio "ciclo della privacy" che deve corrispondere ad un'azione costante e crescente del titolare (in confronto con il D.P.O.) volta a garantire una sempre maggiore aderenza del trattamento dei dati compiuto in comune con i principi e le prescrizioni della nuova normativa in materia.

Avvertenza

Questo registro è stato redatto ispirandosi al modello di registro per le PMI proposto dal Garante della Privacy italiano e dalle tabelle prodotte dal software PIA, dell'autorità francese, adattando tutti questi schemi, anche in forma semplificata, ai trattamenti di dati effettuati dai comuni, quasi esclusivamente disposti per legge; dunque sui trattamenti disposti per legge, serve una valutazione "semplificata" essendo gli stessi "obbligatori".

Nei prossimi mesi sarà necessario estrapolare dai dati raccolti ed elaborati, quanto serve per fare la valutazione di impatto. Al termine della valutazione di impatto tutto il registro avrà una completa coerenza ed efficacia.

